



CITTÀ DI MARTINSICURO

Provincia di Teramo

Registro Generale N. 119

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 13 del 04-05-2020

COPIA

Ufficio

Oggetto:

D.P.C.M. del 26/04/2020 - ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19.

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/03/2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19”*.

VISTI i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19”*, come di seguito richiamati:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020;

VISTO altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

CONSIDERATO che per mezzo del sopra richiamato DPCM del 09/03/2020, stante l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art.1 del DPCM dell' 8 marzo 2020;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11/03/2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della salute del 20/03/2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'Ordinanza del Ministero della salute del 22/03/2020 di concerto con il Ministero dell'Interno recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO altresì il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25/03/2020 recante "Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020";

VISTO:

• il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

• l'Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 20/03/2020 recante "Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare relativamente ai soggetti che fanno rientro con

qualunque mezzo all'interno del territorio nazionale;

VISTE altresì l'ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto " Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, e le successive Ordinanze del medesimo Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTIO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/04/2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.", le cui disposizioni producono effetti a far data dal 04/04/2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" le cui disposizioni producono effetti a far data dal 14/04/2020 e fino al 03 maggio 2020;

VISTO altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” le cui disposizioni producono effetti a far data dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020; **EVIDENZIATO** che tra le regole imposte per scongiurare la diffusione dell'epidemia il DPCM del 26/04/2020 prevede all'art., comma 1:

a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;

.....omissis.....

d) e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;

e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

f) non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto; e' consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita';

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.1 lettera d) ed e) del DPCM del 26/04/2020 (in parte sopra richiamate) il Sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalle medesime lettere d) ed e);

RICHIAMATO altresì l'art.3 commi 2,3,4 del DPCM del 26/04/2020 relativamente all'obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo n.50 del 30/04/2020 recante “Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, "seconde case", spostamenti e cimiteri”;

RICHIAMATO il punto 13) della suddetta OPGR della Regione Abruzzo n.50 del 30/04/2020 recante quanto segue: “i sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare le aperture dei cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale”;

RICHIAMATA la seguente Ordinanza Sindacale n.5 del 12 marzo 2020 – “Misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del virus COVID-19: Chiusura di aree pubbliche, quali parchi ed aree attrezzate a gioco, cimiteri comunali e ponte ciclopedonale sul torrente vibrata”;

RILEVATO che obiettivo delle richiamate disposizioni è quello di ridurre le occasioni di possibile contagio non dovute a specifiche situazioni o a un effettivo stato di necessità;

TENUTO CONTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e della conseguente necessità di adottare, nel rispetto del principio di precauzione, misure proporzionali ed adeguate, allo scopo di prevenire la diffusione del virus sul territorio comunale;

EVIDENZIATA la necessità, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, di porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, atte a dissuadere i cittadini ad assumere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio nel rispetto del limite posto dal Decreto Legge n.19 del 25/03/2020;

RITENUTO quindi, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del COVID - 19, di dover stabilire misure finalizzate a limitare le occasioni di assembramento e i contatti ravvicinati,

RISCONTRATO quindi che dall'inizio dell'emergenza COVID-19, la popolazione ha avuto modo di acquisire una maggiore consapevolezza in ordine al puntuale rispetto delle misure igienico sanitarie dettate dai diversi D.P.C.M. , dando prova pertanto che alcuni comportamenti finalizzati al contrasto del contagio virale, quali la distanza interpersonale e l'uso di dispositivi di protezione individuali, sono modi di agire generalizzati;

RITENUTO, quindi, che si possa consentire, ancorché in forma contingentata, l'accesso ai cimiteri comunali a condizione che siano comunque e sempre rispettati i vincoli di distanza interpersonali, siano utilizzati i presidi di protezione individuale quali mascherine e siano in ogni caso vietati gli assembramenti per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del virus "COVID-19".

CONSIDERATO che per le motivazioni sopra espresse si ritiene opportuno prevedere nuove disposizioni che vadano a sostituire tutte le precedenti, prorogando qualche provvedimento assunto con precedenti ordinanze ed abrogandone altri ;

VISTO l'art. 3 del Decreto Legge n.19 del 25/03/2020;

RITENUTO altresì che tali misure rientrino nei limiti imposti dall'art.35 del D.L. 2 marzo 2020, n.9 nonché dall'art.3 comma 2 del D.L. 25 marzo 2020, n.19;

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e nello specifico gli artt.50 comma 5, e 54 commi 2 e 4 del D.Lgs 267/2000;

RICHIAMATO, in particolare, l'art.54 comma 2 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale *"il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa al presente atto, **a partire dalla data del 4 maggio 2020 e fino a nuovo provvedimento, o simili**, quanto segue:

1) di prorogare, sino a nuovo provvedimento:

~~La~~ chiusura al pubblico di parchi e giardini pubblici dotati di recinzioni e cancelli,

- Il divieto di accesso al pubblico ad aree attrezzate a gioco non recintate

2) ~~La~~ chiusura del Ponte ciclopedonale sul Torrente Vibrata, rispettivamente ~~La~~ apertura al pubblico delle strutture cimiteriali comunali,

ubicate a Martinsicuro e presso la Frazione Villa Rosa, secondo le modalità di seguito esposte:

- Dal Lunedì al Sabato, la mattina dalla ore 9.00 alle ore 12.00 e il pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.00 .
- per la sola giornata di Domenica 10 Maggio 2020 è disposta l'apertura la mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.00 .
- l'accesso sarà consentito a condizioni che siano comunque e sempre rispettati rigorosamente i vincoli di distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e che siano indossate le protezioni individuali quali mascherine e siano in ogni caso vietati gli assembramenti per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento del virus "COVID-19".
- rimane consentita comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza contestuale per l'estremo saluto di un numero massimo di **quindici persone** e comunque riservandosi successive disposizioni, anche all'esito dell'evoluzione normativa ed epidemiologica;

3) A tutta la comunità:

- è fatto obbligo di indossare le mascherine (o dispositivi di contenimento), o qualora non sia possibile reperire mascherine di indossare altri sistemi di protezione di bocca e naso quali foulard, sciarpe e simili in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico o aperti al pubblico (*a titolo di esempio non esaustivo, ufficio postale, banche, farmacie, tabaccherie, edicole, esercizi commerciali*) frequentati solo per motivate e comprovate esigenze, così come disposto dai DPCM in premessa;
- è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie – oltre che nei luoghi di cui al punto precedente – in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza;

4. Di abrogare qualsiasi altra disposizione precedentemente adottata in contrasto con la presente.

DISPONE

Agli ufficiali ed agli Agenti della Forza Pubblica la verifica del rispetto del presente provvedimento.

La pubblicazione della presente ordinanza nelle forme di legge all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Martinsicuro;

La trasmissione di copia del presente atto a:

- Prefetto della Provincia di Teramo;
1. Questura di Teramo;
 2. Comando Carabinieri Martinsicuro;
 3. Comando della Guardia di Finanza;
 4. Comando di Polizia Municipale;
 5. Ufficio Locale Marittimo di Martinsicuro.
 6. Responsabile dell'Area VI;
 7. Ditta gestore del Contratto relativo ai Servizi Cimiteriali dell'Ente Comunale.
 - 8.

AVVERTE

Laddove non applicabili le sanzioni previste dal D.L. 25 marzo 2020, n.19, per le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza si applica l'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. (sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 250,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla stessa data.

IL SINDACO
F.to Vagnoni Massimo

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 04-05-20 al 19-05-20.

IL MESSO COMUNALE

Martinsicuro, li